

**DELIBERAZIONE 20 MARZO 2014
120/2014/R/EFR**

DETERMINAZIONE DEGLI ULTERIORI CREDITI SPETTANTI, PER GLI ANNI DAL 2008 AL 2012, AI GESTORI DEGLI IMPIANTI O PARTI DI IMPIANTO RICONOSCIUTI COME “NUOVI ENTRANTI” CHE NON HANNO RICEVUTO QUOTE DI EMISSIONE DI CO₂ A TITOLO GRATUITO

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 20 marzo 2014

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, come modificato in sede di conversione in legge (di seguito: decreto-legge 72/10);
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: direttiva 2003/87/CE);
- il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216/06 (di seguito: decreto legislativo 216/06);
- il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30/13 (di seguito: decreto legislativo 30/13);
- il Piano nazionale di assegnazione (PNA) di quote CO₂ per il periodo 2008-2012, approvato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dello Sviluppo Economico in data 18 dicembre 2006;
- la decisione di assegnazione delle quote di CO₂ per il periodo 2008-2012 approvata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 216/06 e adottata con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dello Sviluppo Economico in data 28 febbraio 2008 (di seguito: decisione di assegnazione 2008-2012);
- il Regolamento (UE) della Commissione europea 8 novembre 2013, n. 1123/2013 (di seguito: Regolamento 1123/13);
- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 11 giugno 2008, ARG/elt 77/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 77/08);

- la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2010, ARG/elt 117/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/10);
- la deliberazione dell’Autorità 22 ottobre 2010, ARG/elt 184/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 184/10);
- la deliberazione dell’Autorità 4 novembre 2010, ARG/elt 194/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 194/10);
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2011, ARG/elt 38/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 38/11);
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2011, ARG/elt 111/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 111/11);
- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2011, ARG/elt 143/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 143/11);
- la deliberazione dell’Autorità 12 aprile 2012, 139/2012/R/efr (di seguito: deliberazione 139/2012/R/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 563/2012/R/efr (di seguito: deliberazione 563/2012/R/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2013, 333/2013/R/efr (di seguito: deliberazione 333/2013/R/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2013, 334/2013/R/efr (di seguito: deliberazione 334/2013/R/efr);
- la deliberazione del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto (di seguito: Comitato) 28 luglio 2010, n. 16/2010 (di seguito: deliberazione del Comitato 16/10);
- la deliberazione del Comitato 21 settembre 2010, n. 22/2010 (di seguito: deliberazione del Comitato 22/10);
- la deliberazione del Comitato 28 ottobre 2010, n. 25/2010 (di seguito: deliberazione del Comitato 25/10);
- la deliberazione del Comitato 27 giugno 2011, n. 23/2011 (di seguito: deliberazione del Comitato 23/11);
- la deliberazione del Comitato 13 aprile 2012, n. 8/2012 (di seguito: deliberazione del Comitato 8/12);
- la deliberazione del Comitato 30 novembre 2012, n. 28/2012 (di seguito: deliberazione del Comitato 28/12);
- la deliberazione del Comitato 28 dicembre 2012, n. 48/2012 (di seguito: deliberazione del Comitato 48/12);
- la deliberazione del Comitato 25 marzo 2013, n. 6/2013 (di seguito: deliberazione del Comitato 6/13);
- la deliberazione del Comitato 25 marzo 2013, n. 7/2013, come rettificata dalla deliberazione del Comitato 30 maggio 2013, n. 11/2013 (di seguito: deliberazione del Comitato 7/13);
- la deliberazione del Comitato 9 aprile 2013, n. 9/2013, come rettificata dalla deliberazione del Comitato 30 maggio 2013, n. 12/2013 (di seguito: deliberazione del Comitato 9/13);
- la lettera trasmessa dal Comitato all’Autorità in data 16 settembre 2010;
- la lettera trasmessa dal Comitato all’Autorità in data 11 ottobre 2010;
- la lettera trasmessa dal Comitato all’Autorità in data 8 novembre 2010;
- la lettera trasmessa dal Comitato all’Autorità in data 28 luglio 2011;

- la lettera trasmessa dal Comitato all’Autorità in data 30 marzo 2012;
- la lettera trasmessa dal Comitato all’Autorità in data 10 dicembre 2012;
- la lettera trasmessa dal Comitato all’Autorità in data 8 luglio 2013;
- la lettera trasmessa dal Comitato all’Autorità in data 24 luglio 2013;
- la lettera trasmessa dalla Direzione Mercati dell’Autorità al Comitato in data 11 luglio 2013 (di seguito: lettera dell’11 luglio 2013);
- la lettera trasmessa dal Comitato all’Autorità in data 8 ottobre 2013 (lettera dell’8 ottobre 2013).

CONSIDERATO CHE:

- fino all’anno 2012 compreso:
 - sono stati resi disponibili, tramite un Piano Nazionale d’Assegnazione, permessi di emissione a titolo gratuito (cd. quote assegnate);
 - nel caso in cui il numero delle quote assegnate ad un produttore fosse risultato, al termine del periodo di assegnazione, maggiore del numero di quote dallo stesso rese, il produttore poteva valorizzare a proprio beneficio le quote eccedentarie in suo possesso; invece nel caso in cui il numero delle quote assegnate fosse risultato, al termine del periodo di assegnazione, minore del numero di quote rese, il produttore avrebbe dovuto approvvigionarsi sul mercato delle quote di emissione in difetto, dovendo quindi sostenere costi aggiuntivi conseguenti all’applicazione della direttiva 2003/87/CE;
 - ai fini dell’approvvigionamento delle quote di emissione eventualmente necessarie per colmare il deficit si poteva fare ricorso alle contrattazioni EUA (*European Union Allowance*) spot, come risultanti in una o in più sedi organizzate europee di negoziazione dei titoli di emissione, o ai titoli CER (*Certified Emission Reduction*) ed ERU (*Emission Reduction Unit*) derivanti da progetti internazionali (*Clean Development Mechanism* e *Joint Implementation*);
 - durante il secondo periodo di assegnazione, compreso tra il 2008 e il 2012, al fine del rispetto dell’obbligo annuale di restituzione delle quote di CO₂, i gestori degli impianti potevano utilizzare complessivamente i titoli CER ed ERU in numero pari, al massimo, ad una data percentuale delle quote loro effettivamente assegnate a titolo gratuito; e che tale percentuale, come individuata nella tabella 7.1 della decisione di assegnazione 2008 - 2012, è pari a:
 - a) 19,3% nel caso di impianti termoelettrici;
 - b) 16,7% nel caso di produzione e trasformazione dei metalli ferrosi tramite ciclo integrato, sinterizzazione e cokeria;
 - c) 13,2% nel caso di impianti di raffinazione;
 - d) 7,5% nel caso di altri impianti di combustione, di produzione e trasformazione dei metalli ferrosi tramite forni elettrici, dell’industria dei prodotti minerali (cemento, calce, vetro, prodotti ceramici e laterizi), nonché nel caso di produzione di pasta per carta, carta e cartone;
- l’articolo 2 del decreto-legge 72/10 ha definito misure urgenti in materia di emissioni di CO₂ per le installazioni sottoposte alla direttiva 2003/87/CE che non hanno ricevuto quote di emissione di CO₂ a titolo gratuito a causa dell’esaurimento della riserva per i nuovi entranti; l’articolo 2 del decreto-legge 72/10 ha, tra l’altro, previsto:

- al comma 1, che *“per le installazioni sottoposte alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che non hanno ricevuto quote di emissione di anidride carbonica (CO₂) a titolo gratuito a causa dell’esaurimento della riserva per i nuovi entranti, il Comitato di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, determina il numero di quote di CO₂ spettanti a titolo gratuito agli operatori di impianti o parti di impianto, riconosciuti come «nuovi entranti» ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e ne dà comunicazione agli aventi diritto e all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas”;*
- al comma 2 che *“l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas definisce i crediti spettanti agli aventi diritto sulla base della quantità di quote comunicatale ai sensi del comma 1 e con riferimento all’andamento dei prezzi delle quote sui mercati europei”;*
- al comma 3, che *“i crediti di cui al comma 2, comprensivi degli interessi maturati nella misura del tasso legale, sono liquidati agli aventi diritto nei limiti dei proventi della vendita all’asta delle quote di CO₂ di cui all’articolo 10 della citata direttiva 2003/87/CE, come sostituito dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, entro 90 giorni dal versamento dei suddetti proventi senza aggravii per l’utenza elettrica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”;*
- al comma 5, che *“con uno o più decreti del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell’Economia e delle Finanze e dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sono stabilite le modalità di rimborso dei crediti di cui al comma 2, anche in relazione alle effettive entrate”;*
- l’articolo 11-bis della direttiva 2003/87/CE, per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, prevede che *“I nuovi entranti, tra cui quelli del periodo dal 2008 al 2012 che non hanno ricevuto né quote a titolo gratuito né un diritto a utilizzare CER ed ERU nel periodo dal 2008 al 2012, come pure i nuovi settori, hanno la facoltà di utilizzare crediti fino a una quantità corrispondente a una percentuale, non inferiore al 4,5%, delle loro emissioni verificate nel periodo dal 2013 al 2020”;*
- l’articolo 29 del decreto legislativo 30/13 prevede:
 - al comma 3, che *“Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di restituzione per il periodo 2013-2020, i gestori degli impianti esistenti, degli impianti nuovi entranti e gli operatori aerei amministrati dall’Italia possono utilizzare crediti, CERs ed ERUs fino alla quantità stabilita con delibera del Comitato, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 11-bis della direttiva 2003/87/CE e, in particolare, dalle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dello stesso articolo”;*
 - al comma 4, che *“Ai fini della determinazione dei crediti di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, spettanti ai gestori degli impianti che nel periodo 2008-2012 non hanno ricevuto quote di emissione di anidride carbonica a titolo gratuito a causa dell’esaurimento della riserva per i nuovi entranti prevista dalla decisione di assegnazione (2008-2012), l’Autorità per l’energia elettrica e il gas tiene conto della valorizzazione per i gestori degli impianti in questione del possibile utilizzo di CERs ed ERUs nei limiti previsti dalla decisione di*

assegnazione (2008-2012) ai fini dell'adempimento dell'obbligo di restituzione per il periodo 2008-2012, alla luce della impossibilità dell'utilizzo degli stessi";

- in relazione ai gestori degli impianti che nel periodo 2008-2012 non hanno ricevuto quote di emissione di anidride carbonica a titolo gratuito a causa dell'esaurimento della riserva per i nuovi entranti prevista dalla decisione di assegnazione (2008-2012), i commi 3 e 4 dell'articolo 29 del decreto legislativo 30/13 prevedono interventi volti a compensare, per i gestori in questione, l'impossibilità dell'utilizzo di titoli CER ed ERU nel periodo 2008-2012 per effetto della mancata assegnazione di quote a titolo gratuito; tali interventi appaiono tra loro sostitutivi, in tutto o in parte;
- con lettera dell'11 luglio 2013, la Direzione Mercati dell'Autorità ha richiesto al Comitato valutazioni in merito all'applicazione dell'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 30/13, con particolare riferimento alla sua compatibilità con il comma 3 del medesimo articolo;
- con lettera dell'8 ottobre 2013, il Comitato ha evidenziato che le funzioni al medesimo attribuite possono essere definite e svolte solo dopo l'emanazione del Regolamento europeo applicativo dell'articolo 11bis della direttiva 2003/87/CE; che l'Autorità può comunque procedere a dare seguito a quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 30/13; e che sarà cura del Comitato tenere conto, nel provvedimento previsto dall'articolo 29, comma 3, del medesimo decreto legislativo, di quanto già effettuato nel frattempo dall'Autorità;
- con Regolamento 1123/13, la Commissione europea ha previsto che *"Tutti i gestori di un impianto fisso che non hanno ricevuto né quote a titolo gratuito, né il diritto di utilizzare crediti internazionali nel periodo dal 2008 al 2012 [...] sono autorizzati ad utilizzare crediti internazionali nel periodo dal 2008 al 2020 fino a un massimo del 4,5% delle loro emissioni verificate nel periodo dal 2013 al 2020"*.

CONSIDERATO CHE:

- il prezzo medio di mercato dei titoli CER ed ERU è mediamente inferiore al prezzo medio di mercato dei titoli EUA;
- se i gestori degli impianti oggetto del presente provvedimento avessero ricevuto quote di emissione di anidride carbonica a titolo gratuito nel periodo 2008-2012, avrebbero potuto valorizzarle sui mercati, sulla base dei prezzi mediamente attribuiti ai titoli EUA, e acquistare successivamente le quote di emissione necessarie per adempiere ai propri obblighi; e che, a tal fine, avrebbero potuto acquistare e utilizzare titoli EUA e anche titoli CER ed ERU, questi ultimi entro il limite massimo consentito dal decreto legislativo 216/06 e individuato, per ogni tipologia di attività, nella tabella 7.1 della decisione di assegnazione 2008 - 2012;
- i gestori degli impianti oggetto del presente provvedimento, non avendo ricevuto quote a titolo gratuito non hanno potuto adempiere ai propri obblighi acquistando titoli CER ed ERU (poiché, per quanto sopra riportato, il loro numero massimo consentito è una percentuale delle quote effettivamente ottenute a titolo gratuito, non anche delle quote che avrebbero dovuto essere assegnate a titolo gratuito), ma solo acquistando titoli EUA;
- i predetti gestori, per effetto di quanto sopra esposto, avrebbero potuto beneficiare anche della differenza di prezzo tra i titoli EUA e i titoli CER ed ERU.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/elt 117/10, l'Autorità ha definito, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 72/10, i criteri per la determinazione dei crediti spettanti agli aventi diritto sulla base della quantità di quote trasmesse alla medesima Autorità dal Comitato e con riferimento all'andamento dei prezzi delle quote sui mercati europei;
- con la deliberazione ARG/elt 117/10, in particolare, l'Autorità ha previsto che i crediti spettanti, espressi in euro, siano pari, in ogni anno solare, al prodotto tra la quantità di quote di emissione spettanti agli impianti o parti di impianto, riconosciuti come "nuovi entranti" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 216/06, trasmessa all'Autorità dal Comitato, e il valore del termine P_{EUA} ; e che, a tal fine:
 - il valore riconosciuto annualmente per ogni quota di emissione P_{EUA} sia pari alla media, ponderata sulle quantità dei titoli EUA complessivamente negoziati nei mercati e per i prodotti di riferimento appositamente individuati, delle medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli EUA per ciascuno dei medesimi mercati e prodotti;
 - nel calcolo delle medie aritmetiche siano esclusi i prezzi relativi alle sessioni in cui i volumi scambiati sono nulli;
 - nell'anno solare in cui l'impianto entra in esercizio, ai fini del calcolo del termine P_{EUA} , si considerino solo i prezzi di chiusura giornalieri registrati nei mercati regolamentati e per i prodotti appositamente individuati nel periodo compreso tra la data rilevante (intesa come data di inizio dell'operatività dell'impianto, trasmessa dal Comitato all'Autorità) e il 31 dicembre;
 - con riferimento agli anni 2009 e 2010, i mercati e i prodotti di riferimento siano:
 - a) ECX - European Climate Exchange, contratto EUA daily future (spot);
 - b) Nord Pool ASA, contratto EUA spot;
 - c) EEX - European Energy Exchange, contratto EUA spot;
 - d) Bluenext, contratto EUA spot;
- la deliberazione ARG/elt 117/10 non aveva definito i mercati e i prodotti di riferimento per l'anno 2008 perché, al momento dell'approvazione, non vi era alcuna evidenza dell'esistenza di nuovi entranti nell'anno 2008 che non hanno ricevuto quote di emissione a titolo gratuito;
- all'occorrenza, con riferimento all'anno 2008 e ai fini del calcolo del valore riconosciuto annualmente per ogni quota di emissione P_{EUA} secondo i medesimi criteri di cui alla deliberazione ARG/elt 117/10, l'Autorità ha fatto riferimento al solo contratto EUA spot negoziato sul mercato Bluenext. Ciò poiché, sugli altri mercati europei, le negoziazioni spot dei contratti EUA sono state irrilevanti o nulle nel 2008 (Nordpool e EEX) oppure sono iniziate solo nel 2009 (ICE-ECX);
- con il punto 2, della deliberazione ARG/elt 184/10 e con il punto 4 della deliberazione ARG/elt 143/11, l'Autorità ha confermato, rispettivamente per gli anni 2011 e 2012, i medesimi mercati e prodotti di riferimento già definiti per il biennio precedente ai fini dell'applicazione della deliberazione ARG/elt 117/10;
- con la deliberazione 9/13, il Comitato ha assegnato e rilasciato quote di CO₂ per l'anno 2012 ad una serie di gestori di impianti elencati nel medesimo provvedimento; e che, pertanto, per tali gestori, in relazione all'anno 2012, non trova più applicazione l'articolo 2 del decreto-legge 72/10;

- con le deliberazioni ARG/elt 194/10, ARG/elt 38/11, ARG/elt 111/11, 139/2012/R/efr, 563/2012/R/eel, 333/2013/R/efr e 334/2013/R/efr, l’Autorità ha determinato i crediti spettanti agli impianti o parti di impianto, riconosciuti come “nuovi entranti” con le deliberazioni del Comitato 16/10, 22/10, 25/10, 23/11, 8/12, 28/12, 48/12, 6/13 e 7/13, tenendo altresì conto della sopra richiamata deliberazione 9/13, a partire dai dati trasmessi dal Comitato e applicando i criteri di cui alla deliberazione ARG/elt 117/10.

RITENUTO OPPORTUNO:

- dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 30/13;
- determinare, pertanto, i crediti, ulteriori rispetto a quelli già riconosciuti in attuazione del decreto-legge 72/10 (con le deliberazioni ARG/elt 194/10, ARG/elt 38/11, ARG/elt 111/11, 139/2012/R/efr, 563/2012/R/eel, 333/2013/R/efr e 334/2013/R/efr), tenendo conto, ai sensi dell’articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 30/13, della valorizzazione, per i gestori degli impianti, del possibile utilizzo di CERs ed ERUs nei limiti previsti dalla decisione di assegnazione (2008-2012), alla luce della impossibilità dell’utilizzo degli stessi;
- prevedere che gli ulteriori crediti di cui al precedente alinea siano pari ai maggiori ricavi che i gestori degli impianti o parti di impianto, riconosciuti come “nuovi entranti” avrebbero potuto conseguire qualora, nel periodo 2008-2012, avessero effettivamente potuto disporre di quote di emissione gratuite, facendo riferimento ai prezzi medi di mercato delle quote di emissione registrati nel medesimo periodo;
- prevedere, in particolare, che:
 - i maggiori ricavi complessivi siano pari al prodotto tra il valore riconosciuto annualmente per ogni quota di emissione e il numero massimo di titoli CER ed ERU che avrebbero potuto essere utilizzati per adempiere agli obblighi derivanti dall’*emission trading system*;
 - il valore riconosciuto annualmente per ogni quota di emissione sia pari alla differenza tra il valore P_{EUA} riconosciuto annualmente per ogni titolo EUA e il valore P_{CER} riconosciuto annualmente per ogni titolo CER ed ERU;
- prevedere che, ai fini del calcolo del valore riconosciuto annualmente per ogni quota di emissione:
 - il valore riconosciuto annualmente per ogni quota di emissione P_{EUA} sia pari alla media, ponderata sulle quantità dei titoli EUA complessivamente negoziati nei mercati e per i prodotti di riferimento appositamente individuati, delle medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli EUA per ciascuno dei medesimi mercati e prodotti, secondo le medesime modalità già definite dalla deliberazione ARG/elt 117/10;
 - il valore riconosciuto annualmente per ogni quota di emissione P_{CER} sia pari alla media, ponderata sulle quantità dei titoli CER complessivamente negoziati nei mercati e per i prodotti di riferimento appositamente individuati, delle medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli CER per ciascuno dei medesimi mercati e prodotti;
 - nel calcolo delle medie aritmetiche siano esclusi i prezzi relativi alle sessioni in cui i volumi scambiati sono nulli;

- nell'anno solare in cui l'impianto entra in esercizio, ai fini del calcolo dei termini P_{EUA} e P_{CER} si considerino solo i prezzi di chiusura giornalieri registrati nei mercati regolamentati e per i prodotti appositamente individuati nel periodo compreso tra la data rilevante (intesa come data di inizio dell'operatività dell'impianto, trasmessa dal Comitato all'Autorità) e il 31 dicembre;
- i mercati e i prodotti di riferimento da utilizzarsi per determinare il termine P_{EUA} negli anni dal 2009 fino al 2012, in coerenza con quanto già effettuato in sede di attuazione della deliberazione ARG/elt 117/10, siano:
 - a) ECX - European Climate Exchange, contratto EUA daily future (spot);
 - b) Nord Pool ASA, contratto EUA spot;
 - c) EEX - European Energy Exchange, contratto EUA spot;
 - d) Bluenext, contratto EUA spot;
- con riferimento all'anno 2008, per determinare il termine P_{EUA} si faccia riferimento al solo contratto EUA spot negoziato sul mercato Bluenext per le stesse motivazioni e in coerenza con quanto già effettuato in sede di attuazione della deliberazione ARG/elt 117/10;
- i mercati e i prodotti di riferimento da utilizzarsi per determinare il termine P_{CER} negli anni dal 2008 fino al 2012 siano:
 - a) EEX – European Energy Exchange, contratto CER Future dicembre dell'anno di riferimento;
 - b) ECX – European Climate Exchange, contratto CER Future dicembre dell'anno di riferimento;
 - c) Nord Pool ASA, contratto CER Future dicembre dell'anno di riferimento.

Ciò poiché, in relazione ai titoli CER, i contratti future sono stati più rilevanti rispetto agli spot (peraltro le quotazioni riferite a contratti future sono iniziate prima delle quotazioni riferite a contratti spot) e, pertanto, sono quelli a cui con maggiore probabilità avrebbero fatto riferimento i gestori degli impianti qualora avessero potuto effettivamente approvvigionarsi di titoli CER. Inoltre, le negoziazioni dei titoli ERU sono state trascurabili e addirittura nulle nei primi anni del periodo 2008-2012. Infine tali mercati e prodotti sono i medesimi utilizzati ai fini del riconoscimento degli oneri derivanti ai produttori Cip 6/92 per effetto dell'*emission trading system*, secondo i criteri di cui alla deliberazione ARG/elt 77/08;
- determinare il numero massimo di titoli CER ed ERU che avrebbero potuto essere utilizzati per adempiere agli obblighi derivanti dall'*emission trading system* in misura pari, per ciascuno degli anni compresi nel secondo periodo di assegnazione (2008 – 2012) e per ciascun impianto, al prodotto tra il numero di quote che avrebbero dovuto essere assegnate a titolo gratuito, come definito dal Comitato, e la percentuale massima ammissibile, come individuata, per ogni tipologia di attività, nella tabella 7.1 della decisione di assegnazione 2008 - 2012;
- prevedere, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 30/13, che gli ulteriori crediti spettanti, determinati ai sensi del presente provvedimento, siano resi disponibili ai gestori dei rispettivi impianti con le medesime modalità previste dal decreto-legge 72/10;
- evidenziare che il riconoscimento degli ulteriori crediti, come determinati ai sensi del presente provvedimento, appare pienamente sostitutivo dell'applicazione dell'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 30/13. Ciò poiché tale riconoscimento già consente ai gestori degli impianti di ripristinare, sul piano

economico, il medesimo risultato che avrebbero ottenuto qualora le quote di emissione spettanti fossero state effettivamente assegnate a titolo gratuito

DELIBERA

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:
 - a) **Comitato** è il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 216/06 e all'articolo 4 del decreto legislativo 30/13;
 - b) **quota di emissione** di CO₂ è una quota per l'emissione di una tonnellata di gas serra che può essere acquistata o venduta nell'ambito del sistema di scambio europeo istituito ai sensi della direttiva 2003/87/CE;
 - c) **quote di emissione spettanti** sono tutte le quote di emissione spettanti ai gestori degli impianti o parti di impianto, riconosciuti come "nuovi entranti" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 216/06 che non hanno ricevuto quote di emissione di CO₂ a titolo gratuito. Nel caso di impianti termoelettrici, tali quote includono sia quelle relative al periodo di avviamento sia quelle relative al periodo di esercizio commerciale;
 - d) **crediti spettanti** sono i crediti definiti, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 72/10, sulla base della quantità di quote comunicata dal Comitato e con riferimento all'andamento dei prezzi delle quote sui mercati europei;
 - e) **ulteriori crediti spettanti** sono i crediti, ulteriori rispetto a quelli già riconosciuti in attuazione del decreto-legge 72/10, definiti, ai sensi dell'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 30/13, tenendo conto della valorizzazione per i gestori degli impianti del possibile utilizzo di CERs ed ERUs nei limiti previsti dalla decisione di assegnazione (2008-2012), alla luce della impossibilità dell'utilizzo degli stessi;
 - f) **data rilevante ai fini della determinazione dei termini P_{EUA} e P_{CER}** è la data rilevante ai fini del calcolo delle quote spettanti di cui all'Allegato B della decisione di assegnazione, rappresentativa dell'inizio dell'operatività di un impianto;
 - g) **secondo periodo di assegnazione** è il periodo compreso tra il 2008 e il 2012.

Articolo 2

Oggetto del provvedimento ed ambito di applicazione

- 2.1 Con il presente provvedimento vengono definiti i criteri per la determinazione degli ulteriori crediti spettanti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 72/10, ai gestori degli impianti o parti di impianto, riconosciuti come "nuovi entranti" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 216/06 che non hanno ricevuto quote di emissione di CO₂ a titolo gratuito.

- 2.2 La determinazione degli ulteriori crediti spettanti per ciascuno degli anni compreso nel secondo periodo di assegnazione viene effettuata dall’Autorità per gli aventi diritto sulla base:
- del numero di quote di emissione spettanti, come individuate dal Comitato;
 - della quota massima di titoli CER ed ERU che avrebbero potuto essere utilizzati qualora le quote spettanti fossero state effettivamente assegnate a titolo gratuito, come individuata, per ogni tipologia di attività, nella tabella 7.1 della decisione di assegnazione 2008 - 2012;
 - dei prezzi medi di mercato registrati sui mercati e per i prodotti scelti come riferimento per ciascun anno del secondo periodo di assegnazione.

Articolo 3

Numero massimo di titoli CER ed ERU che avrebbero potuto essere utilizzati per adempiere agli obblighi derivanti dall’emission trading system

- 3.1 Il numero massimo di titoli CER ed ERU che avrebbero potuto essere utilizzati per adempiere agli obblighi derivanti dall’emission trading system è pari al prodotto tra il numero di quote di emissione spettanti ai gestori degli impianti o parti di impianto, riconosciuti come “nuovi entranti” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 216/06, trasmesso dal Comitato all’Autorità, e la percentuale individuata, per ogni tipologia di attività, nella tabella 7.1 della decisione di assegnazione 2008 – 2012.

Articolo 4

Valore riconosciuto annualmente per ogni quota di emissione

- 4.1 Il valore riconosciuto annualmente per ogni quota di emissione è pari alla differenza tra il valore P_{EUA} di cui al comma 4.2 riconosciuto annualmente per ogni titolo EUA e il valore P_{CER} di cui al comma 4.3 riconosciuto annualmente per ogni titolo CER ed ERU.
- 4.2 Il valore riconosciuto annualmente per ogni quota di emissione P_{EUA} è pari alla media, ponderata sulle quantità dei titoli EUA complessivamente negoziati nei mercati e per i prodotti di riferimento di cui al comma 4.5, delle medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli EUA per ciascuno dei medesimi mercati e prodotti. Nel calcolo delle medie aritmetiche sono esclusi i prezzi relativi alle sessioni in cui i volumi scambiati sono nulli.
- 4.3 Il valore riconosciuto annualmente per ogni quota di emissione P_{CER} è pari alla media, ponderata sulle quantità dei titoli CER complessivamente negoziati nei mercati e per i prodotti di riferimento di cui al comma 4.6, delle medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli CER per ciascuno dei medesimi mercati e prodotti. Nel calcolo delle medie aritmetiche sono esclusi i prezzi relativi alle sessioni in cui i volumi scambiati sono nulli.
- 4.4 Nell’anno solare in cui l’impianto entra in esercizio, ai fini del calcolo dei termini P_{EUA} e P_{CER} si considerano solo i prezzi di chiusura giornalieri registrati nei mercati regolamentati e per i prodotti appositamente individuati nel periodo compreso tra la

data rilevante ai fini della determinazione dei termini P_{EUA} e P_{CER} e il 31 dicembre del medesimo anno solare.

- 4.5 Con riferimento all'anno 2008, per determinare il termine P_{EUA} si fa riferimento al solo contratto EUA spot negoziato sul mercato Bluenext. Con riferimento agli anni dal 2009 fino al 2012, i mercati e i prodotti di riferimento da utilizzarsi per determinare il termine P_{EUA} sono:
- ECX - European Climate Exchange, contratto EUA daily future (spot);
 - Nord Pool ASA, contratto EUA spot;
 - EEX - European Energy Exchange, contratto EUA spot;
 - Bluenext, contratto EUA spot.
- 4.6 I mercati e i prodotti di riferimento da utilizzarsi per determinare il termine P_{CER} negli anni dal 2008 fino al 2012 sono:
- EEX – European Energy Exchange, contratto CER Future dicembre dell'anno di riferimento;
 - ECX – European Climate Exchange, contratto CER Future dicembre dell'anno di riferimento;
 - Nord Pool ASA, contratto CER Future dicembre dell'anno di riferimento.

Articolo 5

Determinazione degli ulteriori crediti spettanti

- 5.1 Gli ulteriori crediti spettanti, espressi in euro, sono pari, in ogni anno solare, al prodotto tra il numero massimo di titoli CER ed ERU che avrebbero potuto essere utilizzati per adempiere agli obblighi derivanti dall'*emission trading system* di cui all'articolo 3 e il valore riconosciuto annualmente per ogni quota di emissione di cui all'articolo 4.
- 5.2 Gli ulteriori crediti spettanti, calcolati secondo le modalità previste dal comma 5.1, sono riportati, per ogni anno, per ogni gestore e per ogni impianto o parte di impianto, nell'Allegato 1 al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale.
- 5.3 I crediti da liquidare ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 72/10 e determinati secondo le modalità di cui al presente provvedimento, ulteriori rispetto a quelli già riconosciuti con le deliberazioni ARG/elt 194/10, ARG/elt 38/11, ARG/elt 111/11, 139/2012/R/efr, 563/2012/R/eel, 333/2013/R/efr e 334/2013/R/efr, sono pari a quelli evidenziati nell'Allegato 1, maggiorati sulla base degli interessi maturati nella misura del tasso legale come previsto dal medesimo decreto-legge.

Articolo 6
Disposizioni finali

- 6.1 La presente deliberazione viene trasmessa al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto.
- 6.2 La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

20 marzo 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni